

Rep. n.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ del mese _____ duemila ____ in Genova, presso la sede della Centrale

Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, _____, Ufficiale

Rogante di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di

testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria -

nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale

interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito

nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della

Vittoria 15

- _____, nato a _____ (), il giorno ____ del mese di _____

dell'anno 19__ e residente a _____ (), in _____, numero civico __, (codice

fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta

poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data ____ . ____ . ____ ,

repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n.

_____, _____ (), iscritta al Registro delle Imprese REA

_____, Camera di Commercio di _____, P.IVA _____,

domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. __, (di

seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto

per la fornitura di **Detergenti, Disinfettanti, Antisettici**, lotto/i _____ giusta

determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa.

n° ____ del _____.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di

firma convergono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la fornitura di Detergenti, Disinfettanti, Antisettici rientra nella pianificazione delle attività di CRA adottata con Determina n.del.....e nei successivi aggiornamenti;

c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n.lotti, per la fornitura di in favore degli Enti del SSR della Regione Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in datae sulla GURI in data

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente al/ai lotto/i e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione

	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,	
	ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le	
	condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole	
	Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per	
	ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;	
	k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività	
	delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione	
	Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le	
	obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;	
	l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	
	dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011	
	m) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia	

omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale Rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti (se previsto) sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA

	e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni	
	contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla	
	prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/	
	prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	g) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad	
	emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);	
	h) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad	
	amettere le Richieste di consegna	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente convenzione (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo	
	prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà	
	essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al	
	perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente	
	atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	

contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi

di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno

origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente

Convenzione, per la fornitura di

Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R.

avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato

nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di

fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna

obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni

sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della

presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni,

corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un

quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n.

50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una

riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art.

106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa

alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i	
	singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la	
	semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi <i>Ordinativi di Fornitura</i> (OdF) inviati	
	e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA	
	2. L' <i>ordinativo di Fornitura</i> consiste nel documento informatico elettronico da emettere	
	tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la	
	spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).	
	3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione	
	dell'anagrafica, indica le <i>Unità Richiedenti</i> . Nel caso di variazione di dette Unità	
	Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione	
	Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;	
	4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di	
	malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti	
	la modalità alternativa di trasmissione degli <i>OdF</i> . In tale ipotesi sarà cura del Fornitore	
	verificare che l' <i>OdF</i> provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate	
	all'utilizzo della convenzione.	
	5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un <i>OdF</i> sul presupposto che	
	provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia	
	ricevuto <i>OdF</i> oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà	
	tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell' <i>OdF</i> ,	
	informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le	
	verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;	
	6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna	

(RdC). Le RdC vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la RdC attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione, con opzione di proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di CRA.

Il Fornitore è comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli per la CRA, per ulteriori 12 (dodici) mesi dopo l'ultima scadenza. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Prodotto - Prezzo unitario (Iva esclusa) - Fabbisogno presunto (non inserire tabelle)

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro _____, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CRA.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione

	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	
	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti	
	1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche	
	secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente	
	Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita	
	all'Amministrazione Contraente.	
	4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di	
	fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al	
	quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.	
	5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	
	del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..	
	8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
	bancario o postale.	

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende

tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni

che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i

soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n.

_____ del _____.

10. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di

factoring/cessione di credito con _____, in vigore fino al _____/ fino al

termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente

con le seguenti coordinate IBAN _____ e che su detto conto corrente

sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da _____ nella nota del

_____ alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla

Centrale con Prot. n. del

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,

comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le

Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Riccardo Zanella il

Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA

con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010

548 _____, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail

_____._____@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il

Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché

di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____ -

_____, numero di fax _____ - _____, indirizzo e-mail

_____._____@_____.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento

nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente

apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti

Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di

affidare in sub-appalto nella misura del _____(%) (ATTENZIONE. FINO AL

31/12/2020 IL LIMITE AL SUB-APPALTO E' FISSATO AL 40%) dell'importo massimo

contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-(inserire prestazioni affidate in sub-appalto)

3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli

obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei

confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per

l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

	4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni	
	Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le	
	suddette attività.	
	5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli	
	OdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi	
	pubblici.	
	6. Il Fornitore si impegna a depositare presso CRA, almeno 20 (venti) giorni prima	
	dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto, la copia autentica del	
	relativo contratto di sub-appalto e la documentazione prevista dalla vigente normativa,	
	inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti	
	soggettivi previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o	
	meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il sub-	
	appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati nel termine	
	previsto, CRA non autorizzerà il sub-appalto. In caso di mancato deposito e/o	
	incompletezza di taluno dei documenti richiesti nel termine indicato, CRA richiederà al	
	Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore	
	termine decorso inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.	
	7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla CRA. Qualora il	
	Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della	
	CRA risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli	
	OdF	
	8. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di	
	ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
	ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle	
	ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture	

	quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente	
	sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.	
	9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora	
	durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente	
	inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà	
	diritto ad alcun indennizzo da parte di CRA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al	
	differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	10. Il Fornitore, si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali apposita	
	verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n.	
	50/2016	
	11. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-	
	appalto	
	12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve praticare, per	
	le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti	
	dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli	
	standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.	
	13.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	(.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai commi	
	precedenti CRA avrà la facoltà di risolvere la Convenzione.	
	<u>ATTENZIONE: SE IN SEDE DI OFFERTA IL FORNITORE NON HA DICHIARATO</u>	
	<u>IL SUB-APPALTO INSERIRE NELL'ART. 12 SOLO LA SEGUENTE DICITURA:</u>	
	1.Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-	

appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura/Servizio è effettuata/erogata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.

15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato

Tecnico Prestazionale.

16. Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a CRA, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti

	industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del	
	Capitolato Tecnico Prestazionale	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la	
	Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti	
	per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	

	industriali e diritti d'autore”;	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	
	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia	
	espressamente comminata.	
	Art. 18– Risoluzione	
	1.Salvo quanto previsto all'art. 17 “ <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ”, in caso di	
	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della	
	presente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,	
	una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di	
	diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	
	2.In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con	

	il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,	
	tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora	
	l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici	
	giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione	
	Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per	
	grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del	
	danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta	
	obbligata per la restante parte del proprio OdF.	
	3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della	
	Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni	
	Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia,	
	continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro	
	scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla	
	risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della	
	Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	
	favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,	
	CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la	
	cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta	
	fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento	

dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA

8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di
segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della
Convenzione o degli OdF

9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della
convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che
hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 19. - Recesso

1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,

	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.	
	n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di	
	ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e	
	le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.	
	n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno	
	essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta	

della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente

	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale	
	rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale	
	circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro	
	osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente	
	tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	<u>22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi	
	del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di	
	esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i	
	trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
	al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	

sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016	
	ATTENZIONE DA INSERIRE PER LE GARE CHE PREVEDONO PRESTAZIONI COMPORTANTI IL TRATTAMENTO DI DATI SANITARI E/O PARTICOLARI	
	<u>Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la	

registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

	singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente	
	Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
	l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti	
	nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o	
	dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non	
	costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si	
	riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi	
	continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni	
	del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	
	espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
	disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7	
	(Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e	
	pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)	
	art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art.	

16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19

(Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di

Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),

Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela

giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante

strumenti informatici su pagine **31** a video, dandone lettura alle parti, per

cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art.

52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma

autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto

sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con

firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

Genova, lì

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE